



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

Numero 2 del 1 febbraio 2010

ATTI UFFICIALI 2010

Il Consiglio Federale nella sua sessione del 30 gennaio 2010, con riferimento all'Art. 4.25 del **Regolamento Organico** ha deliberato l'istituzione delle seguenti Commissioni:

- **Commissione Tecnica** (ambito della Preparazione Olimpica e Squadre Nazionali);
- **Commissione Gare e Campionati** (ambito Settore Tecnico).

A) VARIAZIONE REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO

Premessa:

Per l'adempimento di tutte le competenze che nel presente regolamento fanno capo alla "Federazione" è istituita la "**Commissione Nazionale Gare e Campionati**" con sede in Roma, presso la segreteria federale.

La Commissione è l'organo deliberante per tutte le decisioni inerenti alla gestione delle gare e dei campionati che non siano esplicitamente demandate al Consiglio Federale.

In particolare la Commissione svolge i seguenti compiti:

- Propone il calendario agonistico federale coordinandolo con le date delle attività internazionali;
- Propone le assegnazione delle gare (scelta delle sedi)
- Coordina i Calendari federali regionali;
- Elabora i Calendari della Serie A e B del Campionato a Squadre;
- Decide o conferma le richieste di spostamento/inversione di campo gare del Campionato a Squadre e fissa la data del recupero;
- Comunica agli interessati le decisioni o le conferme;
- Prende visione di:
 - a) inviti a manifestazioni (Circuiti, Campionati o Tornei) federali;
 - b) designazioni Arbitri e Giudici Arbitri.
- Controlla i verbali degli incontri intersociali delle gare di Serie A e B;
- Controlla le Classifiche dei Campionati a Squadre;
- Controlla i tabelloni ed i risultati di gara di: Circuiti, Campionati e Tornei;
- Controlla le Classifiche dei Circuiti; _ Controlla i referti arbitrali di tutte le manifestazioni di badminton;
- Trasmette eventuali reclami, contestazioni, segnalazioni, ecc. agli Organi di Giustizia
- (Giudice Unico o Procuratore Federale);
- Comunica agli interessati sanzioni e/o provvedimenti disciplinari;
- Autorizza rimborsi agli Ufficiali di Gara;

- Compila e pubblica i Comunicati:
 - a) Calendario agonistico definitivo;
 - b) Risultati di gara;
 - c) Classifiche Circuiti;
 - d) Risultati e Classifiche Campionato a Squadre;
 - e) Comunica sanzioni e provvedimenti disciplinari (Atti Ufficiali);
 - f) Comunica informazioni varie riguardanti il settore.
- Contro le decisioni del C.N.G.C. è possibile ricorso al giudice unico che opera in questo caso come organo di 2° istanza.

B) VARIAZIONE AL REGOLAMENTO ORGANICO

4.25.4 Nell'ambito del settore tecnico è previsto:

- a) l'incarico di direttore tecnico nazionale e
- b) la commissione nazionale gare e campionati (CNGC) con sede presso la segreteria federale.

4.25.5 Nell'ambito del Settore P.O. è prevista la costituzione di una Commissione Tecnica Nazionale.